

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-09422 Cimbro: Sui contenziosi relativi al concorso per dirigente scolastico del 2011.	
5-09482 Mongiello: Sui contenziosi relativi al concorso per dirigente scolastico del 2011 ..	49
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	57
5-09016 Marzana: Sulle dotazioni organiche del personale ATA	50
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	59

SEDE REFERENTE:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	50
In morte di Dario Fo	55
Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello e C. 3975 Centemero (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4049 Buttiglione</i>)	55

SEDE CONSULTIVA:

Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità. Nuovo testo unificato C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3738 Sbrollini, C. 3818 Roccella, C. 3829 Invernizzi, C. 3872 Rampelli, C. 3912 Marti, C. 3933 Giammanco e C. 4048 Chimienti (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	61
Sull'ordine dei lavori	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56

INTERROGAZIONI

Giovedì 13 ottobre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 9.25.

5-09422 Cimbro: Sui contenziosi relativi al concorso per dirigente scolastico del 2011.

5-09482 Mongiello: Sui contenziosi relativi al concorso per dirigente scolastico del 2011.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso e che le interrogazioni, vertendo sul medesimo argomento, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde alle interrogazioni nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Eleonora CIMBRO (PD) non è soddisfatta. Nella risposta del Governo non è indicata una soluzione imminente del cospicuo contenzioso cui si faceva riferimento nella sua interrogazione. La legge n. 107 del 2015, al comma 88, individuava i dirigenti scolastici destinatari delle disposizioni sananti. La concreta attuazione della legge non ha tuttavia consentito di coprire l'ampia disponibilità dei posti vacanti a dirigente. Tanto è dimostrato dal significativo numero di reggenze affidate all'inizio di quest'anno. Crede che il Governo debba prendere in considerazione l'ipotesi di estendere la soluzione adottata per i concorsi del 2004 e del 2006, organizzando ulteriori corsi di formazione per la verifica dell'idoneità.

Colomba MONGIELLO (PD) si dichiara anch'ella insoddisfatta, reputando che le soluzioni finora individuate – in base alle quali si è voluta trovare una sanatoria solo per i concorsi del 2004 e del 2006 – abbiano finito per creare situazioni di disparità nei confronti di chi ha partecipato alle prove selettive del concorso del 2011. Sottolinea il forte disagio vissuto da coloro che non sono stati ammessi alle prove orali del concorso e per i quali non c'è stato alcuno sviluppo. Auspica che, approfittando del bando di concorso di imminente pubblicazione, possa essere trovata una rapida soluzione alle questioni rimaste aperte, che per la Regione Puglia assumono una dimensione particolare.

5-09016 Marzana: Sulle dotazioni organiche del personale ATA.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Maria MARZANA (M5S) non è soddisfatta. La risposta del Governo non è puntuale, poiché le 10.294 unità di personale ATA assunte quest'anno non sono sufficienti a fronteggiare la cronica carenza di organico, che non è stata a sua volta compensata da un auspicato ricam-

bio generazionale. Né il Governo ha risposto con precisione sul numero di posti vacanti.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 13 ottobre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 9.45.

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.
C. 4080, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lorenza BONACCORSI, *relatrice*, illustra il disegno di legge in esame, collegato alla manovra di bilancio 2015-2017, già approvato dal Senato il 6 ottobre e trasmesso alla Camera l'11 ottobre, osservando che esso intende ridefinire la disciplina relativa al cinema e all'audiovisivo, a fini di rilancio e di sviluppo di un settore strategico dal punto di vista culturale e sociale, ma anche economico. Com'è noto, rammenta che, su richiesta del Parlamento, al Senato sono state stralciate le disposizioni che prevedevano una delega al Governo per la riforma dello spettacolo dal vivo, perché si ritiene che la legge su tale argomento debba essere trattata e discussa in Parlamento così come questa del cinema e dell'audiovisivo. Il Governo ha assicurato, comunque, che il disegno di legge in cui sono confluite le disposizioni stralciate (A.S. 2287-*bis*) resta collegato alla manovra di finanza pubblica.

In particolare, l'articolo 1 affida alla Repubblica – e, dunque, a tutte le sue componenti, dallo Stato agli enti locali – la promozione e il sostegno del cinema e dell'audiovisivo, quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del paese, promuovono il turismo e creano occupazione. A tal fine, richiama gli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, nonché i principi di cui all'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'UE e alla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. Gli obiettivi dell'intervento pubblico, puntualizzati nell'articolo 3, comprendono, fra gli altri, la garanzia del pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva, il consolidamento dell'industria cinematografica nazionale, la promozione delle coproduzioni internazionali e della circolazione e distribuzione, in Italia e all'estero, della produzione cinematografica e audiovisiva, la conservazione e il restauro del patrimonio filmico e audiovisivo nazionale, la cura della formazione professionale, il sostegno dell'educazione all'immagine nelle scuole, la valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche e dei festival cinematografici. I compiti specifici dello Stato e delle regioni sono esplicitati principalmente negli articoli 4 e 10. Per quanto riguarda le funzioni statali, rispetto alla legislazione vigente, le competenze del Ministero appaiono descritte nell'articolo 10 più dettagliatamente, in particolare facendo esplicito riferimento alla promozione dell'immagine del Paese, all'attrazione di investimenti esteri, alla promozione della formazione. Inoltre, l'articolo 31 affida allo Stato il pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico, impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, mentre l'articolo 37 affida al Mibact la vigilanza e l'applicazione delle eventuali sanzioni. L'articolo 4 dispone, a sua volta, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione

e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, secondo i rispettivi statuti e sulla base della propria legislazione e sostengono l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con le banche, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato. Inoltre, dispone il riconoscimento, da parte dello Stato, del ruolo e dell'attività delle *Film Commission* – finora previste solo dagli ordinamenti regionali e da quelli delle province autonome –, alle quali può essere affidata la gestione di appositi fondi di sostegno economico al settore, stanziati tramite la regione o la provincia autonoma, derivanti anche da fondi europei. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano la legge si applicherà compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative disposizioni attuative. Inoltre, l'articolo 9 dispone, fra l'altro, che, nell'attuazione della legge, la Repubblica assicura la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche riconosciute. Le definizioni rilevanti ai fini del testo sono recate dall'articolo 2 che, oltre a introdurre il riferimento al settore audiovisivo, prevede una attualizzazione di qualche voce – alcune delle quali finora previste da atti secondari – e apporta modifiche a voci attualmente previste; altre voci attualmente previste, invece, non sono più presenti. I decreti ministeriali di cui il provvedimento dispone l'adozione potranno prevedere, ove necessario, ulteriori specificazioni tecniche delle definizioni indicate, tenuto anche conto della evoluzione tecnologica del settore. In base all'articolo 14, per l'ammissione ai benefici delle opere cinematografiche e audiovisive resta ferma la necessità – fatta eccezione per gli incentivi fiscali di cui all'articolo 19, finalizzati ad attrarre in Italia investimenti nel settore – del riconoscimento della nazionalità italiana, che non può essere accordato, fra le altre, a opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale, pubblicità televisive, spot pubblicitari, teleshows e telepromozioni, opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini com-

merciali o promozionali, giochi, spettacoli di varietà, quiz e *talk show*, programmi televisivi. I parametri da considerare per l'attribuzione della nazionalità italiana sono individuati nell'articolo 5, nonché, con riferimento alle opere cinematografiche e audiovisive realizzate in coproduzione internazionale, nell'articolo 6. Inoltre, sempre per l'ammissione ai benefici, è necessario, in base all'articolo 7, che l'impresa di produzione, ultimata l'opera, ne depositi una copia, anche digitale, presso la Cineteca nazionale. Per il finanziamento degli interventi, l'articolo 13 prevede l'istituzione dal 2017 del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore. Il finanziamento non può essere inferiore a euro 400 milioni annui. Le risorse saranno ripartite fra le diverse tipologie di intervento con decreto ministeriale, destinando una quota tra il 15 per cento e il 18 per cento ai contributi selettivi e a quelli per la promozione. La prima tipologia di intervento è costituita dagli incentivi fiscali. In particolare, con gli articoli da 13 a 19 si intende ridisegnare, riconducendola ad unità sistematica, la disciplina del cosiddetto *tax credit*, del quale possono beneficiare le imprese di produzione, distribuzione, post-produzione, esercizio cinematografico, le industrie tecniche, le imprese italiane che lavorano per produzioni straniere, le imprese esterne al settore che investono nel cinema italiano. In linea generale, le aliquote sono rese modulabili e, in alcuni casi, ne viene elevato l'ammontare. In particolare, il *tax credit* aumenta fino al 40 per cento per i produttori indipendenti che distribuiscono il film in proprio e per le imprese esterne che investono in film che accedono ai contributi selettivi. Ulteriori agevolazioni fiscali e finanziarie sono previste dall'articolo 20. A sua volta, l'articolo 40 stabilisce che i crediti d'imposta continuino ad essere disciplinati dai decreti ministeriali vigenti sino all'emanazione della disciplina attuativa delle nuove norme. Una seconda tipologia di intervento è costituita dagli incentivi automatici

– disciplinati dagli articoli da 23 a 25 – che sostituiscono l'attuale attribuzione dei finanziamenti previa verifica della Commissione per la cinematografia. In particolare, l'importo complessivo dei contributi automatici spettante a ogni impresa è determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere cinematografiche o audiovisive precedentemente prodotte o distribuite dalla stessa impresa. Possono essere introdotti meccanismi premianti rispetto ai risultati ottenuti da particolari tipologie di opere – fra le quali opere prime e seconde, documentari, opere di animazione – ovvero, anche con riferimento alla distribuzione internazionale, in determinati canali distributivi e in determinati periodi dell'anno, con particolare riferimento ai mesi estivi, ovvero su mercati particolari. La terza tipologia di intervento è costituita dai contributi selettivi, disciplinati dall'articolo 26, e attribuiti sulla base della valutazione di 5 esperti, destinati prioritariamente alle opere cinematografiche e, in particolare, a opere prime e seconde, opere realizzate da giovani autori, film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie, opere di particolare qualità artistica, nonché opere sostenute da contributi provenienti da più aziende. Ulteriori contributi selettivi sono attribuiti alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico, a quelle di nuova costituzione, alle *start-up*, e a quelle che abbiano i requisiti delle microimprese, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni aventi meno di 15.000 abitanti. La quarta tipologia di intervento è costituita dai contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, disciplinati dall'articolo 27. Le relative richieste possono essere presentate, fra l'altro, da enti pubblici e privati, università, Istituzioni AFAM, enti di ricerca, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria. Segnala, in particolare, che un importo pari ad almeno il 3 per cento del Fondo (aggiuntivo rispetto alla quota tra il 15 per cento e il 18 per cento), deve essere destinato al potenziamento nelle scuole dell'offerta formativa relativa a ci-

nema, tecniche e *media* di produzione, diffusione delle immagini e dei suoni, alfabetizzazione all'arte, obiettivi già indicati dalla legge sulla Buona scuola. Sempre nell'ambito della promozione, il Mibact provvede anche all'erogazione di risorse a Istituto Luce-Cinecittà, anche per il funzionamento del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema, Biennale di Venezia, Centro sperimentale di cinematografia, Museo nazionale del cinema di Torino, Cineteca di Bologna. Nell'ambito del Fondo sono previste, poi, due sezioni destinate a finanziare due Piani straordinari. Il primo, disciplinato dall'articolo 28, riguarda il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche, con una dotazione di 130 milioni di euro nel quinquennio 2017-2021, destinati alla concessione di contributi a fondo perduto, o di contributi in conto interessi sui mutui o sulle locazioni finanziarie, finalizzati a riattivazione di sale chiuse o dismesse, realizzazione di nuove sale, trasformazione di sale o multisale esistenti, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale. Particolari agevolazioni sono previste per le sale dei comuni con meno di 15.000 abitanti. Si prevede, inoltre, l'introduzione, da parte delle regioni e delle province autonome, di previsioni di carattere urbanistico ed edilizio volte ad incentivare il potenziamento e la ristrutturazione delle sale cinematografiche, anche in deroga agli strumenti urbanistici. Sempre in materia di sale cinematografiche, l'articolo 8 dispone che le stesse possono essere dichiarate di interesse culturale. Segnala che si tratta di una possibilità di fatto già prevista – come risulta anche dall'articolo 28, comma 1, lettera *a*), del testo – dall'articolo 10, comma 3, lettera *d*), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che viene esplicitamente richiamato. Inoltre, lo stesso articolo 8 dispone che le regioni e le province autonome possono introdurre « previsioni » dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso delle sale cinematografiche e delle sale d'essai dichiarate di interesse culturale. Un'altra sezione del Fondo, disciplinata

dall'articolo 29, è destinata a finanziare il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. La sezione ha una dotazione annua di 30 milioni di euro per il triennio 2017-2019, destinati alla concessione di contributi a fondo perduto o di finanziamenti agevolati alle imprese di post-produzione italiane, comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati e tenendo conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione. Ulteriori 5 milioni di euro provenienti dal Fondo sono destinati, per il 2017, alla costituzione, prevista dall'articolo 30, di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici. Eventuali, ulteriori, versamenti sono determinati annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Si prevede, inoltre, che le risorse della sezione possono essere incrementate anche tramite convenzioni stipulate con investitori pubblici e privati. Ricorda che l'articolo 12 prevede che ogni anno il Mibact deve presentare una relazione annuale alle Camere sullo stato di attuazione degli interventi, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie previste. Ulteriori novità previste dal testo attengono: all'istituzione, prevista dall'articolo 11, del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, in sostituzione della sezione cinema della Consulta per lo spettacolo. Al Consiglio, che dura in carica 3 anni ed è composto da 11 membri, sono attribuiti compiti di consulenza e di supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche nello stesso ambito; all'istituzione presso il Mibact, prevista dall'articolo 32, del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, nel

quale devono essere iscritte le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana che hanno ricevuto contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o finanziamenti UE. Il Registro assicura, dunque, fra l'altro, la pubblicità delle informazioni relative a tutti i contributi pubblici assegnati. Nello stesso Registro possono essere depositate, altresì, opere letterarie che siano destinate alla realizzazione di opere cinematografiche o audiovisive; alla previsione, recata dall'articolo 31, che l'Antitrust si può attivare anche su (semplice) segnalazione di chi vi abbia interesse e anche nel caso di posizione dominante (e non solo di operazioni di concentrazione), nonché alla previsione di trasmissione annuale alle Camere di una relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica. Al riguardo segnalo, però, che l'argomento è affrontato, ma non in termini identici, anche nell'articolo 21 dell'A.S. 2085-A (legge annuale per il mercato e la concorrenza), in corso di esame al Senato. Occorre, dunque, procedere ad un coordinamento. Per alcuni argomenti, il testo conferisce deleghe al Governo. La prima, prevista dall'articolo 33, riguarda la tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive. In particolare, si intende superare il sistema attuale, che prevede un controllo preventivo di tutti i film destinati alla proiezione in pubblico e all'esportazione, introducendo un meccanismo basato sulla responsabilità degli operatori del settore cinematografico e audiovisivo in ordine alla classificazione dei film prodotti e sulla vigilanza successiva da parte delle istituzioni. L'articolo 34 prevede, invece, una delega al Governo in materia di promozione delle opere italiane ed europee, in particolare introducendo procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e di programmazione di opere italiane ed europee da parte dei fornitori, rafforzando un sistema di mercato più funzionale a una maggiore concorrenza, una maggiore pluralità di linee editoriali e meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle

opere, prevedendo un adeguato sistema di verifica, controllo, valutazione dell'efficacia e un appropriato sistema sanzionatorio. L'ultimo ambito di delega, previsto dall'articolo 35, riguarda i rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, al fine di dettare una disciplina unitaria e sistematica, in coerenza, fra l'altro, con i principi e le finalità del cosiddetto *Jobs act*, ma introducendo le opportune differenziazioni in ragione dello specifico ambito di attività. Gli obiettivi sono costituiti, fra l'altro, dalla semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, dal rafforzamento delle opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro e dal riordino dei contratti di lavoro vigenti. Al riguardo segnala che potrebbe essere opportuno specificare in maniera più dettagliata i criteri direttivi. Tutte le deleghe devono essere esercitate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, secondo le modalità indicate dall'articolo 36 che, in particolare, prevede il meccanismo del doppio parere parlamentare. A tale proposito, evidenzia che occorre fare riferimento all'espressione del parere definitivo delle Commissioni parlamentari, e non all'espressione del parere «sulle osservazioni del Governo». Per numerosi aspetti, infine, la definizione della disciplina applicativa è demandata ad atti secondari, in particolare decreti ministeriali o interministeriali e DPCM, la maggior parte dei quali deve intervenire entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Infine, l'articolo 38 reca le disposizioni di copertura finanziaria, l'articolo 39 dispone le abrogazioni necessarie, a cominciare da quella relativa al decreto legislativo n. 28 del 2004, e l'articolo 41 prevede l'applicazione delle nuove disposizioni dal 1° gennaio 2017, salvo alcune – fra le quali quelle relative a vigilanza e sanzioni – che entreranno in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione. Nel rinviare, per ogni necessario approfondimento, al *dossier* predisposto dal Servizio Studi, auspica l'avvio di una ricca discussione sull'argomento.

Il sottosegretario Cosimo FERRI espone che il Governo annette a questo provvedimento un'importanza particolare. Si compiace, pertanto, della sollecitudine con cui la Commissione ne inizia l'esame. In estrema sintesi, ne sottolinea gli aspetti salienti: lo stanziamento di 400 milioni di euro per il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, da assegnare secondo criteri in cui la discrezionalità è ridotta al minimo in favore di parametri automatici; l'attenzione per i giovani talenti; il riguardo per l'esigenza della tutela dei minori.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

In morte di Dario Fo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dà notizia ai colleghi della scomparsa di Dario Fo. Ne richiama la lunghissima carriera artistica: Fo ha contribuito, con estro creativo e genio di scena, a rivoluzionare il teatro italiano, anche mediante la rielaborazione di tradizioni e di testi, spesso accompagnata dalla satira politica. Il Premio Nobel per la letteratura, conferitogli nel 1997, ha solo confermato lo spessore intellettuale di questo protagonista del nostro panorama artistico, che – pur avendo talora suscitato polemiche, per il taglio della sua invettiva – resterà davvero un riferimento per la cultura italiana.

Il sottosegretario Cosimo FERRI si associa.

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello e C. 3975 Centemero.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4049 Buttiglione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 settembre 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 4049 Buttiglione. Vertendo su identica materia, tale proposta s'intende abbinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 10.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 13 ottobre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Cosimo Ferri.

La seduta comincia alle 10.10.

Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità.

Nuovo testo unificato C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3738 Sbroliini, C. 3818 Roccella, C. 3829 Invernizzi, C. 3872 Rampelli, C. 3912 Marti, C. 3933 Giammanco e C. 4048 Chimienti.

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'11 ottobre 2016 la Commissione aveva espresso un parere favorevole con condizioni sul testo unificato, adottato come testo base, dalle Commissioni riunite e che il nuovo testo oggi all'esame è il risultato degli emendamenti approvati.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice*, illustrando le modifiche apportate al testo, evidenzia che le condizioni della Commissione cultura sono state sostanzialmente recepite. Formula pertanto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Maria Valentina VEZZALI (Misto) voterà a favore.

La Commissione approva all'unanimità.

Sull'ordine dei lavori.

Gianna MALISANI (PD) si duole che il parere sull'atto del Governo n. 336 sia stato assegnato alla Commissione Ambiente. Trattando la materia paesaggistica, ritiene che su di esso si sarebbe dovuta interessare in via primaria la Commissione cultura. Chiede, pertanto, alla Presidente della Commissione una più avvertita sorveglianza sulle attribuzioni della Commissione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, deve replicare che, ove fosse stata tempestivamente sollecitata dai gruppi, avrebbe chiesto alla Presidente della Camera che la

Commissione cultura deliberasse rilievi sull'atto n. 336, come ha fatto sull'atto del Governo n. 328. Tranquillizza comunque la collega Malisani, la quale potrà certamente intervenire nell'audizione della Sottosegretaria Borletti dell'Acqua, che si svolgerà nei prossimi giorni presso la Commissione ambiente.

Umberto D'OTTAVIO (PD) segnala due recenti episodi di crolli in scuole: uno a Nichelino (in provincia di Torino) e l'altro a Padova. In vista della Giornata nazionale sulla sicurezza nelle scuole del prossimo 22 novembre, chiede che siano rese note le iniziative che il Governo vorrà mettere in atto per dare un senso a quella giornata.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che la Commissione deve anche redigere il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'edilizia scolastica.

La seduta termina alle 10.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.25 alle 10.35.

ALLEGATO 1

5-09422 Cimbro: Sui contenziosi relativi al concorso per dirigente scolastico del 2011.

5-09482 Mongiello: Sui contenziosi relativi al concorso per dirigente scolastico del 2011.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli On.li interroganti, con riferimento al contenzioso ancora in corso relativo alle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici, chiedono al Ministro se non intenda valutare la possibilità e l'opportunità di promuovere iniziative tese a dare risposte risolutive a tale contenzioso.

Con riferimento, in particolare, al contenzioso relativo alla procedura concorsuale per dirigenti scolastici indetta con Decreto direttoriale del 13 luglio 2011, si rappresenta preliminarmente che, a legislazione vigente, tali soggetti non possono essere ammessi a partecipare alla procedura di cui all'articolo 1, commi 87 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, non rientrando in alcuna delle fattispecie previste dal comma 88.

In relazione alla presunta disparità di trattamento fra i partecipanti al concorso di cui al predetto decreto che, pur non avendo ancora avuto una sentenza definitiva all'esito del contenzioso relativo al mancato superamento delle prove concorsuali, non sono individuati dalla legge n. 107 del 2015 quali destinatari della procedura di cui al suddetto comma 87, ed i partecipanti ai diversi concorsi banditi in anni differenti con i decreti 22 novembre 2004 e 6 ottobre 2006, si osserva che i commi da 87 a 91 della succitata legge hanno inteso risolvere in maniera uniforme a livello nazionale specifiche situazioni legate a precedenti procedure concorsuali, tuttora irrisolte.

Le suddette disposizioni si caratterizzano per la specialità e la precisa delimitazione temporale dell'intervento legislativo, nonché per l'individuazione del novero dei soggetti che ne possono beneficiare, in rapporto alla sussistenza di esigenze di regolarizzazione rispetto a situazioni di portata generale (annullamento dell'intera procedura regionale) ovvero protrattesi nel tempo (contenziosi risalenti), evidentemente a scapito di una corretta gestione del sistema scolastico e più in generale del buon andamento della pubblica amministrazione. Si tratta, pertanto, di una procedura dai contenuti e dai criteri ben individuati, introdotta « al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88 » e come tale rivolta a una specifica platea di destinatari.

A tal proposito, si ritiene opportuno precisare che gli orientamenti parlamentari ed amministrativi in tal senso si protraevano già da diverso tempo e così anche le iniziative intese a sanare e porre fine all'ingente numero di posizioni di contenzioso pendente, scaturite dalle molteplici circostanze che hanno determinato l'annullamento delle procedure concorsuali in numerose regioni e il moltiplicarsi di motivi per l'instaurarsi di ulteriore contenzioso, nonché la crescente difficoltà,

per l'Amministrazione, di identificare soluzioni idonee e definitive per concludere le medesime procedure concorsuali.

Le stesse categorie di destinatari della previsione di cui all'articolo 1, comma 88, della legge n. 107, infatti, erano già state individuate dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 58 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87), quali beneficiarie di una riserva di posti nell'ambito della prima tornata del nuovo corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici da bandire ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013.

Nello specifico, la previsione di cui al succitato comma 88, lettera a), è volta a definire le situazioni di quei soggetti, già vincitori o utilmente collocati nelle graduatorie del concorso del 2011 di Lombardia e Toscana – alcuni dei quali (comma 90) addirittura già nominati nei ruoli da diversi anni – che, a seguito di annullamento in sede giurisdizionale e conseguente rinnovazione della procedura, sono stati rivalutati con esito negativo.

Si tratta, pertanto, di situazioni giuridiche soggettive determinate e differenziate rispetto alla generalità dei ricorrenti avverso il concorso del 2011 che, semplicemente, non hanno superato una o più fasi della procedura concorsuale.

A ciò si aggiunga che, a seguito dell'annullamento delle procedure concorsuali di Lombardia e Toscana, i soggetti coinvolti, vantando una legittima aspettativa in forza della precedente inclusione nelle graduatorie di merito nonché, in molti casi, della già avvenuta immissione in ruolo, hanno dato adito ad un cospicuo contenzioso, il cui esito avrebbe senza dubbio creato pesanti ripercussioni sul sistema scolastico delle rispettive regioni.

La previsione di cui al comma 88, lettera b), è volta, invece, a dirimere un numero limitato di contenziosi che, seb-

bene risalenti al 2004 e 2006, non hanno trovato definizione in sede giurisdizionale. Per esigenze di economicità dell'azione amministrativa, la disposizione in questione ha quindi inteso risolvere a livello normativo quei casi di vecchia data rimasti ad oggi insoluti, a differenza del resto del contenzioso relativo alle procedure del 2004 e del 2006, ormai definito da tempo.

Per quanto sopra, dunque, non è riscontrabile una disparità di trattamento tra i ricorsisti del 2011 e i soggetti di cui alla lettera b) del comma 88: mentre nel primo caso, infatti, la pendenza di un ricorso relativo al concorso del 2011 è un evento naturale connesso alla normale durata dei procedimenti giurisdizionali, nel secondo, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso, la mancanza, per le più svariate ragioni, non prevedibili dall'Amministrazione, di una sentenza definitiva nei confronti di determinati soggetti è ipotesi del tutto eccezionale ed è sintomo di una evidente difficoltà di concludere il relativo contenzioso.

In relazione al contenzioso del 2011, pertanto, non sussistono le stesse peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico evidenziate dal comma 87 della legge n. 107, quali l'economicità dell'azione amministrativa e le possibili ripercussioni sul sistema scolastico degli esiti del contenzioso pendente, trattandosi perlopiù di contenziosi seriali (in gran parte relativi alla composizione della commissione esaminatrice, alla carenza di requisiti di ammissione o, più in generale, al mancato superamento di prove concorsuali) analoghi ad altri già decisi con sentenza definitiva favorevole all'amministrazione.

Si precisa, infine, che con numerose e recenti pronunce il Giudice amministrativo ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 87-91, della legge n. 107.

ALLEGATO 2

5-09016 Marzana: Sulle dotazioni organiche del personale ATA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli On.li interroganti, in ordine alle riduzioni di personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA) riscontrate negli ultimi anni, chiedono di sapere quali misure il Ministro intenda adottare per porre rimedio alle carenze di organico di tale categoria di personale scolastico considerando anche la possibilità di rivedere i criteri ed i parametri per la definizione delle relative dotazioni organiche.

In relazione al blocco delle assunzioni del personale ATA occorre ricordare che l'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha previsto che, nelle more del ricollocamento del personale delle Province nelle amministrazioni pubbliche, tra le quali le Istituzioni scolastiche, ci fosse il divieto di assunzione a pena di nullità, anche del personale amministrativo del comparto scuola.

Inoltre, la medesima legge n. 190 del 2014, al comma 334, ha previsto, in materia di determinazione dell'organico e dei relativi criteri e parametri, una riduzione di 2020 posti, riduzione che ha colpito i profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, e ha stabilito che tale riduzione fosse realizzata attraverso la revisione dei parametri di determinazione dell'organico.

Il citato schema di regolamento di revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA è giunto alla conclusione dell'iter di perfezionamento ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 settembre scorso.

Pertanto, qualsiasi modifica dell'attuale quadro normativo richiede degli interventi legislativi *ad hoc*.

Posto ciò, si evidenzia che attualmente, dopo un anno di blocco, sono ormai concluse le operazioni di immissione in ruolo del personale amministrativo tecnico e ausiliario. Sono state, altresì, recuperate anche le nomine in ruolo relative all'anno scolastico 2015/2016 non autorizzate. Quest'anno è stato assunto pertanto un numero considerevole di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, pari a ben 10.294 unità.

Sono state, pure, accantonate 507 unità appartenenti ai profili di DSGA, assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico per le esigenze di ricollocamento del personale delle Province di cui alla legge n. 190 del 2014.

Pertanto, in definitiva, il contingente autorizzato è pari a 10.801 di cui 507 accantonato per le esigenze di cui sopra. Il contingente corrisponde al numero di cessazioni relative agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017.

Le immissioni in ruolo effettuate entro il 31 agosto scorso hanno avuto decorrenza giuridica dal 1° settembre 2016 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio.

Le nomine del personale beneficiario dei contratti a tempo indeterminato sono effettuate utilizzando le graduatorie permanenti provinciali valide per l'anno scolastico 2016/2017, aggiornate con nota (prot. n. 6408) del 7 marzo 2016 della Direzione generale per il personale scolastico.

Il personale nominato ha una sede provvisoria ed otterrà la sede definitiva partecipando alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2017/2018.

Si precisa, infine, che la sede provvisoria è assegnata prioritariamente al personale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 21 e dall'articolo 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104 del 1992 e che la precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente C.C.N.I. sulla mobilità del personale scolastico.

Per le assunzioni non solo su turn over ma su tutti i posti vacanti e disponibili occorre uno specifico intervento normativo che autorizzi un piano straordinario di assunzioni, questo Ministero si sta impegnando in tal senso.

Comunque, l'Amministrazione sta predisponendo gli adempimenti preliminari per bandire il concorso ordinario a DSGA.

ALLEGATO 3

Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità. Nuovo testo unificato C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3738 Sbroolini, C. 3818 Roccella, C. 3829 Invernizzi, C. 3872 Rampelli, C. 3912 Marti, C. 3933 Giammanco e C. 4048 Chimienti.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

visto il nuovo testo unificato delle proposte di legge 261 e abbinate, come risultante dall'approvazione degli emendamenti;

preso atto del recepimento delle condizioni poste nel parere espresso nella seduta dell'11 ottobre 2016;

ribadite le considerazioni ivi svolte e la necessità che il patto educativo sia alla base di qualunque scelta interna agli asili nido e alle scuole dell'infanzia e alla sua conduzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.